

**Il giorno 1°Febbraio 2021 alle ore 18.00**, presso la Sala Avvocati adiacente alla sede della CPR di Roma, ha luogo la riunione del direttivo  
Ordine del Giorno

1. Nuove iscrizioni soci alla Camera Penale
2. Esposto socio Diddi
3. Esposto socio Pieracciani

Sono presenti:

il Presidente Vincenzo Comi che presiede

e i componenti del direttivo Giuseppe Belcastro, Roberto Borgogno, Angela Compagnone, Francesco Romeo, Francesco Rotundo, Gaetano Scalise e Salvatore Sciullo.

Punto 1 odg

il Presidente Vincenzo Comi legge le richieste di iscrizione alla CPR degli avvocati Gianfranco Di Simone, Daniele Tuffali, Alessandro Cacciotti, Chiara Porta Crozon, Mara Locoro, Cristina Matteoli, Lorenzo Contucci, Alessandro Balzani, Riccardo Radi, Irene D'Iorio, e del praticante avvocato Pellegrino Tulinoche, esaminate dai presenti, vengono approvate.

Il Cons. Gianzi, ferma l'approvazione delle odierne richieste di iscrizione, propone di redigere un regolamento relativo alle iscrizioni al fine di introdurre criteri di verifica dello svolgimento effettivo della professione in ambito penale, che costituisce requisito di iscrizione alla Camera Penale.

Il Presidente rappresenta che trattandosi di un'associazione privata, la verifica dei requisiti di ammissione è fiduciarmente rimessa ai soci presentatori dei nuovi aderenti, che ne assumono la responsabilità.

Il Cons. Romeo fa presente che, a norma dell'art. 7 dello Statuto, il Direttivo può convocare il richiedente l'iscrizione per assumere le informazioni necessarie alla deliberazione in ordine all'iscrizione e propone che la richiesta del Cons. Gianzi sia valutata da parte di una istituenda commissione per la modifica dello Statuto.

Il Presidente ricorda che, nel caso in cui, la domanda provenga da un aspirante non personalmente conosciuto da almeno un componente del Direttivo, si è sempre rispettata la norma dello Statuto che prevede che l'aspirante socio sia convocato e sentito da uno dei suddetti componenti.

Il Direttivo delibera pertanto l'iscrizione dei predetti soci e affida al Segretario il compito di convocare il Dott. Tulino per verificare la presenza dei requisiti a norma di Statuto.

Punti 2 odg

Il Presidente apre la discussione sul tema dell'esposto presentato dal socio Diddi nei confronti del socio Caiazza.

Il Presidente rileva che in merito alle richieste di chiarimento formulate al socio Diddi, articolate su tre punti, quest'ultimo ha risposto come segue: a) in merito alla richiesta di chiarimenti sulle iniziative assunte per ottenere la distruzione delle intercettazioni, il socio Diddi ha inviato un'ordinanza in cui il G.I.P. di Napoli ha rigettato allo stato la richiesta di distruzione assumendo che il Tribunale di Roma non ha ancora deciso circa l'utilizzabilità di tali intercettazioni. Il Presidente rileva che non risulta dalla suddetta ordinanza la data della richiesta di distruzione e che il socio Diddi non ha specificato se abbia in precedenza presentato esposti nei confronti di magistrati sullo stesso tema. Il Presidente rileva che la suddetta ordinanza non cambia il quadro emergente dalla registrazione dell'udienza e cioè il fatto che il socio Caiazza non ha richiesto allo stato l'utilizzazione delle suddette intercettazioni.

b) in merito al secondo punto e cioè al fatto che il socio Diddi avrebbe consentito la pubblicazione su un giornale di una lettera da lui riservatamente inviata a Caiazza, il socio Diddi fornisce le sue spiegazioni e rimprovera al socio Caiazza di non averlo preventivamente avvertito della iniziativa processuale relativa alle intercettazioni di comunicazioni fra lo stesso Diddi ed un suo cliente. Il Presidente rileva che i suddetti punti sono di esclusivo rilievo disciplinare e sfuggono quindi alla competenza della Camera penale;

c) in merito al terzo punto (incompatibilità fra l'appartenenza alla Camera Penale e il ruolo di Promotore di Giustizia svolto dal socio Diddi presso lo Stato della Città del Vaticano) il Presidente rileva che il socio Diddi non ha esaurientemente risposto e ritiene quindi che occorra sul punto richiedere approfondimenti più dettagliati.

Si apre il dibattito sulle osservazioni formulate dal Presidente e il Cons. Belcastro sottolinea la necessità di trovare un punto di equilibrio fra i principi espressi dall'art. 103 c.p.p. e le più ampie implicazioni del diritto di difesa. Il punto centrale resta però l'accusa del socio Diddi secondo la quale il socio Caiazza avrebbe chiesto la trascrizione, fra le altre, di intercettazioni di conversazioni intercorse fra il socio Diddi e il suo assistito. In realtà dall'ascolto della registrazione audio dell'udienza non emerge che il socio Caiazza abbia chiesto la trascrizione delle suddette intercettazioni telefoniche, ma che abbia solamente fatto istanza per la concessione di un termine per esaminare materiale di prova potenzialmente utile per il proprio assistito. Rileva il Cons. Belcastro che, peraltro, il socio Diddi non ha risposto alla richiesta del Direttivo di sapere quali iniziative egli abbia intrapreso contro i magistrati che si sono resi responsabili delle intercettazioni vietate. E' singolare che il socio Diddi presenti un esposto contro un collega che ha avanzato richiesta di termine per valutare il contenuto di intercettazioni comunque presenti negli atti di un processo e nulla osservi circa la condotta di coloro che hanno dato causa a tale situazione, intercettando prima e non distruggendo poi tali intercettazioni. Chiede pertanto che il Direttivo archivi l'esposto di Diddi. Con riferimento al suo ruolo nell'ordinamento giudiziario vaticano il Cons. Belcastro ritiene che il socio Diddi debba fornire al Direttivo ulteriori chiarimenti, precisando che non vengono minimamente in conto le qualità personali e professionali del socio Diddi, ma solo eventuali profili di compatibilità oggettiva tra funzioni.

Il Cons. Sciullo concorda con il Cons. Belcastro circa il fatto che il socio Diddi non abbia fornito sufficienti chiarimenti in merito alle iniziative intraprese nei confronti dei magistrati. Quanto ai rapporti con il Vaticano il Cons. Sciullo ritiene che i chiarimenti forniti dal socio Diddi siano sufficienti a chiudere la questione.

Il Cons. Gianzi ritiene che non sia incompatibile con il ruolo di Promotore di Giustizia quello di Avvocato e di componente della Camera Penale. Rileva infatti essere noto che il socio Diddi svolge la professione forense con dignità e con grande competenza e che non vi sono pertanto elementi per ipotizzare una sua incompatibilità con l'appartenenza alla Camera Penal. E però un dato di fatto che, sul piano formale, il socio Diddi non ha compiutamente risposto al quesito formulato sul punto dalla Camera Penale e ritiene pertanto opportuno chiedergli che fornisca una più esauriente risposta. In merito alla seconda questione ritiene che i profili sollevati da Diddi e da Caiazza siano di carattere strettamente disciplinare e che sfuggano pertanto alla competenza della Camera Penale. Quanto al primo punto il Cons. Gianzi rileva che dall'ordinanza del GIP depositata dal socio Diddi si evidenzia l'intenzione di Caiazza di chiedere, almeno in futuro, la trascrizione delle suddette telefonate e propone quindi, di attendere innanzitutto la decisione del Tribunale di Roma, sull'utilizzazione di tali intercettazioni, e di concludere comunque questa vicenda con un documento che, a prescindere dalle singole posizioni personali, riaffermi la centralità del diritto di difesa e dell'art. 103 c.p.p.

Il Cons. Borgogno concorda con la posizione espressa dai Colleghi circa il fatto che le questioni di carattere deontologico-disciplinare esulano dalla competenza della Camera

Penale. Rileva altresì che quanto al merito delle richieste del socio Diddi, è proprio il provvedimento del G.U.P. di Napoli da lui depositato a confermare che, nel caso di specie, il

tema è quello del bilanciamento fra il principio della segretezza e dell'inviolabilità delle comunicazioni fra difensore e proprio assistito e il più generale diritto/dovere di difesa che, in questo caso si declina, da parte dell'assistito del socio Caiazza, con la richiesta di ascoltare intercettazioni presenti negli atti processuali, dalle quali si potrebbero acquisire decisivi elementi per la propria difesa. A parte ribadire la centralità del diritto di difesa in tutte le sue espressioni non è compito della Camera Penale, ma del giudice del caso concreto, risolvere il problema del predetto conflitto fra diversi aspetti del diritto di difesa, nell'ambito di una specifica vicenda processuale.

Quanto al terzo tema di dibattito, il Cons. Borgogno ritiene pacifico che non siano in discussione le riconosciute capacità professionali del socio Diddi, né la sua libera scelta di svolgere le funzioni di Promotore di Giustizia in Vaticano, bensì la compatibilità fra lo svolgimento del suddetto incarico in un ordinamento che non riconosce il principio della separazione dei poteri e i principi cardine del giusto processo, e la sua appartenenza alla Camera Penale, che presuppone l'adesione piena ai principi del suo Statuto, fra i quali in particolare la tutela del diritto di difesa in tutte le sue forme e la promozione del medesimo in tutti gli ambiti di attività professionale. Ricorda del resto il Cons. Borgogno che proprio sul tema della assenza di una adeguata tutela dei diritti nello Stato della Città del Vaticano egli ha avuto direttamente modo di confrontarsi con il socio Diddi, anche di recente, in occasione dello svolgimento di un recente incarico difensivo in Vaticano. Il tema ha inoltre ormai acquisito una notevole rilevanza mediatico-politica, proprio in relazione alle recenti indagini sugli scandali finanziari in Vaticano cosicché, di fronte all'assenza di specifiche risposte fornite sul punto dal socio Diddi, ritiene sia opportuno assicurargli una ulteriore opportunità, anche a sua tutela, di chiarire ulteriormente la sua posizione.

Il Cons. Romeo, ritiene necessario rispettare l'oggettività dei fatti, così come ricostruiti dallo stesso provvedimento del Tribunale di Napoli. Si ricava in particolare dal provvedimento che Diddi è stato nominato il giorno stesso della perquisizione e che era già stato in precedenza incaricato dal cliente di recarsi dal Pubblico Ministero per chiedere un interrogatorio. Si ricava anche dallo stesso provvedimento che la difesa di Romeo ha chiesto l'utilizzazione delle intercettazioni; se infatti al min. 45.40 il socio Caiazza chiede termine e al min. 46.50 il codifensore Avv. Sorge dice che le suddette intercettazioni vengono prodotte sin da subito e aggiunge che se il Tribunale vuole procedere all'ascolto "siamo pronti", tutto ciò significa che queste telefonate sono state prodotte affinché il Tribunale le valutasse. C'è poi il problema del rispetto del diritto/dovere di difesa. Il Cons. Romeo si chiede se il diritto/dovere di difesa comprenda anche il diritto di utilizzare intercettazioni telefoniche intercorse fra difensore e suo assistito. Sottolinea del resto il Cons. Romeo che l'assistito del socio Diddi ha patteggiato e che quindi non stupisce che quest'ultimo non abbia attivato esposti o istanze rispetto a tali intercettazioni. Propone quindi l'adozione di un documento in cui la Camera penale si esprima sul diritto di difesa, basandosi però su una ricostruzione oggettiva dei fatti. Sul problema delle contrapposte accuse di carattere deontologico, il Cons. Romeo rileva che non si tratti di aspetti di interesse della Camera penale. Per quanto riguarda i rapporti con il Vaticano sottolinea il Cons. Romeo che la Camera penale non dovrebbe entrare in questi temi perché, fra l'altro, i rapporti fra lo Stato Italiano e lo Stato Vaticano hanno copertura costituzionale in base all'art. 7 Cost. Non sono mai intervenuti il CNF e il COAR e per di più ci sono due precedenti nell'associazione di due soci che hanno svolto il ruolo di giudice penale nella Repubblica di San Marino. Chiede pertanto che su tutti i punti la Camera penale dichiari il non luogo a provvedere, ribadendo peraltro la centralità del diritto di difesa tutelato dall'art. 103 c.p.p.

Il Cons. Rotundo, concorda con il Cons. Romeo sulla ricostruzione dei fatti. Ritiene peraltro che il problema del diritto di difesa è in questo caso particolarmente articolato in quanto coinvolge diversi aspetti del diritto di difesa e pertanto conclude per la necessità di approvare un documento che affronti il tema del diritto di difesa senza però trascurare la ricostruzione oggettiva dei fatti. Sul piano degli aspetti disciplinari dell'esposto, concorda con l'irrilevanza di tali aspetti per la Camera penale. Si dichiara contrario all'acquisizione di ulteriori chiarimenti da Diddi circa la sua posizione in Vaticano e ritiene che il problema sia da affrontare in radice, valutando se ci sia spazio per l'espulsione di Diddi o no. Il Cons. Rotundo ritiene peraltro che non vi sia spazio per assumere un simile provvedimento.

Il Cons. Compagnone ritiene che, essendoci un dubbio su quanto chiesto dal socio Caiazza, ancorché ella ritenga evidente che c'è stata richiesta di acquisizione delle intercettazioni, si potrebbe chiedere al socio Caiazza la produzione del verbale del dibattimento. Quanto al bilanciamento fra l'art. 103 e aspetti più ampi del diritto di difesa, ritiene che debba essere chiarito in che senso il diritto/dovere di difesa possa fare aggio sul principio di cui all'art. 103 c.p.p. e in che senso le suddette intercettazioni siano effettivamente rilevanti ai fini della sua tutela. Conclude quindi perché la Camera penale prenda atto che vi è effettivamente stata richiesta di utilizzazione delle intercettazioni ovvero, nel caso in cui residuino dubbi sull'accaduto, propone che venga acquisita la trascrizione dell'udienza. Sul secondo punto concorda che si tratta di aspetti non rilevanti per la Camera penale. Sul terzo punto ritiene che non si debbano chiedere ulteriori chiarimenti a Diddi e che sia eventualmente il Direttivo a dover approfondire la questione, valutando la compatibilità con la qualità di socio non solo dello svolgimento di incarichi in altri ordinamenti, ma anche dell'appartenenza ad altre associazioni, fra le quali, per esempio, la massoneria.

Il Cons. Rossi rileva l'opportunità di non addentrarsi sulla questione di fatto che è una questione eminentemente processuale e che vede il contrasto fra due posizioni contrapposte dal quale non si evidenzia chiaramente se vi sia stata o meno la violazione del diritto di difesa. Ritiene dunque che la soluzione del conflitto spetti al Giudice e che il diritto di difesa ha esplicazioni più ampie di quelle strettamente connesse all'art. 103. Ritiene pertanto di concludere la questione con una decisione di non luogo a procedere. Sugli aspetti disciplinari concorda sulle posizioni espresse in precedenza. Sugli aspetti dei rapporti con il Vaticano ritiene che la Camera penale deve stare a quanto è stato espresso da Diddi, e ritiene opportuno concludere la vicenda qui su tutti i punti.

Il Cons. Scalise ritiene di dover sintetizzare le posizioni precedentemente espresse. Ritiene innanzitutto opportuno ribadire la centralità dell'art. 103 c.p.p., non ritiene opportuno soffermarsi ad analizzare le circostanze puntuali del fatto concreto. Si chiede come mai il socio Diddi non abbia assunto iniziative dirette nei confronti del P.M. Bisogna quindi che la Camera penale dichiari il non luogo a procedere lasciando al giudice di risolvere il conflitto fra le diverse posizioni processuali. Concorde con gli altri componenti del Direttivo circa l'irrilevanza per la Camera penale degli aspetti disciplinari della vicenda. Sugli aspetti legati ai rapporti con il Vaticano, ritiene non opportuno sindacare la posizione personale di Diddi. Riterrebbe invece opportuno affrontare il tema della carenza dei diritti nello Stato della Città del Vaticano su un piano più generale in quanto tema di interesse politico.

Il Cons. Compagnone raccoglie l'invito del Vicepresidente Scalise ad articolare in un prossimo documento le ragioni per le quali, come ha ribadito anche in occasione della presente riunione, l'appartenenza di un socio alla Massoneria dovrebbe ritenersi incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione alla Camera Penale.

Si dà atto che il Direttivo, nel corso del dibattito, ha ascoltato parte della registrazione e che il Cons. Romeo ha formulato le sue considerazioni su una trascrizione della predetta registrazione.

Il Presidente, a seguito dell'ampio dibattito sviluppatosi sul punto, propone che il Direttivo adotti un documento in cui si dichiari che Caiazza non ha chiesto, allo stato, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e che trattandosi, peraltro, di due opposti aspetti del diritto di difesa, il bilanciamento fra i medesimi deve essere valutato nei singoli casi concreti.

Il Cons. Compagnone fa rilevare che il quesito non può essere proposto nei termini sopra esposti perché, all'esito di ampia discussione, non vi è convergenza fra i componenti del Direttivo circa il fatto che non vi sia stata richiesta di acquisizione delle intercettazioni. Formula quindi la proposta di chiedere all'Avv. Caiazza copia della trascrizione del verbale di udienza ovvero di attendere l'esito dell'udienza del 18 febbraio. I Consiglieri Romeo e Rotundo si associano.

Il Cons. Gianzi rileva che allo stato non vi siano elementi certi processuali per stabilire se l'acquisizione è stata richiesta e ritiene quindi opportuno proporre di acquisire sul punto ulteriori elementi o di attendere l'esito dell'udienza del 18 febbraio, pur condividendo nel resto la delibera. I Consiglieri Compagnone, Romeo e Rotundo fanno rilevare che la proposta del Cons. Gianzi è del tutto analoga alla loro.

Le proposte vengono messe ai voti con il seguente esito.

La proposta del Presidente è approvata con 6 voti favorevoli e 4 contrari.

La proposta del Cons. Compagnone è respinta con 3 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto

La proposta del Cons. Gianzi è respinta con 4 voti favorevoli, 6 contrari

Sulle questioni relative al rapporto fra i due soci relativi alla diffusione della lettera e alla mancata comunicazione preventiva delle iniziative difensive, il Direttivo della Camera penale delibera, all'unanimità, che si tratta di questioni che esulano dalla competenza della Camera Penale.

Quanto al tema del ruolo ricoperto nello Stato della Città del Vaticano, il Cons. Borgogno, ritenendo che le risposte di Diddi sulla compatibilità della sua posizione di socio con il ruolo di promotore di giustizia in un ordinamento che non riconosce una tutela sufficiente del diritto di difesa non siano esaurienti, propone che su questo tema il Direttivo richieda al socio ulteriori chiarimenti.

Il Cosg. Gianzi propone che venga dichiarato il non luogo a procedere sulla proposta di espulsione del socio Diddi, considerato che non vi possono essere dubbi sulle modalità con le quali il socio Diddi svolge la professione forense a norma di Statuto e che la Camera Penale si riserva di approfondire sul piano politico gli aspetti relativi alle garanzie del Diritto di difesa all'interno dell'ordinamento della Santa Sede.

Il Cons. Romeo, premesso che dallo sviluppo della discussione non è emerso alcun profilo rispetto alla espulsione del socio Diddi in relazione allo svolgimento della sua attività di avvocato, propone il non luogo a provvedere e le premesse sopra esposte implicano anche l'inutilità di ulteriori approfondimenti sulla sua posizione di Promotore di Giustizia posto che né il CNF, né il Cons. dell'Ordine sono mai intervenuti in relazione a questa sua posizione.

Il Presidente, ascoltate queste ultime proposte, considerato che sarebbe necessario un più ampio dibattito di tutti i componenti del Direttivo, tenuto conto che le osservazioni del socio Diddi sono pervenute questo pomeriggio e che è necessario approfondire

l'argomento, propone il rinvio di questo punto alla prossima riunione stante anche l'ora tarda.

Il Direttivo approva con 7 favorevoli e 3 contrari la proposta del Presidente.

Punto 3 odg.

In merito all'esposto Pieracciani, sul quale il Direttivo si è già espresso nel corso della precedente riunione, il Cons. Belcastro rileva che, in esito all'episodio che si è verificato all'interno del carcere, la Direzione della Casa circondariale, in una relazione sui fatti, ha definito il comportamento dell'Avv. Pieracciani "amorale". Riterrebbe quindi opportuno indirizzare al Direttore del Carcere una lettera nella quale prendere spunto dall'episodio per sottolineare che a) sarà opportuno per il futuro che il carcere allestisca locali per consentire, quando i difensori nominati siano due, di colloquiare insieme e in sicurezza con il proprio assistito e b) che, fermo l'auspicio della prosecuzione di rapporti distesi e collaborativi fra la Direzione della Casa Circondariale e la Camera Penale, è inaccettabile utilizzare nei confronti di un socio le espressioni utilizzate nei confronti dell'Avv. Pieracciani che appaiono in questo caso inopportune ed eccessive.

Il Direttivo all'unanimità approva.

La riunione viene chiusa alle h. 21.00.

Il Presidente

Vincenzo Comi



Il Consigliere

Roberto Borgogno

